



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - **6 SET. 2017** Protocollo N° **373140** Class: **E-740.20-10** Prat. Fasc. Allegati N° **1**

Oggetto: **Programma per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky in Regione del Veneto.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del Veneto

Ai veterinari referenti per il Piano Aujeszky
delle Az.ULSS del Veneto

e, p.c.,

Al Ministero della Salute
D.G.S.A.F.V. Ufficio III - dr.ssa Perrotta

Agli Ordini dei Medici Veterinari del Veneto

Alle Associazioni di categoria del settore
suinicolo

Alla Direzione Sanitaria dell'IZSve

Nelle more della formalizzazione dell'apposito provvedimento regionale, si trasmette in allegato il Programma per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky in Regione del Veneto.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

MB/lf
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041-2791569
Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



PROGRAMMA DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

REGIONE DEL VENETO

Sommario

Premessa	2
Situazione epidemiologica	2
Dati di popolazione	2
Attività di controllo effettuata per l'inserimento nell'Allegato II della Decisione 2008/185/CE.....	7
Piano di controllo attuato dal 2011 al 2016.....	7
Attività negli allevamenti da riproduzione e da ingrasso commerciali	7
Attività negli allevamenti da ingrasso non commerciali.....	9
Numerosità campionaria	9
Evoluzione della situazione epidemiologica.....	10
Mantenimento dell'accreditamento	11
Protocollo per l'acquisizione della qualifica di territorio ufficialmente indenne da Aujeszky.....	12
1. Programma per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky in Regione del Veneto	12
2. Popolazione sottoposta al programma.....	12
3. Tipologia e frequenza dei controlli	13
4. Effettuazione dei prelievi e veterinario aziendale riconosciuto	15
5. Metodica di laboratorio per ricerca anticorpi gE.....	15
6. Vaccinazione	16
7. Stato sanitario - categorie.....	16
8. Gestione delle positività	16
9. Gruppo regionale di esperti e gestione del piano di eradicazione	18
10. Sistemi informativi e incontri a supporto del programma	18
11. Misure aggiuntive per il mantenimento della qualifica	20
12. Monitoraggio dei cinghiali	23
Risultati	23
13. Rendicontazioni	26
Allegato A1	27

Premessa

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/486 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2017**, la Regione del Veneto è stata inserita nell'Allegato II alla Decisione comunitaria 2008/185/CE quale territorio con in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky.

In accordo con quanto previsto dalla normativa comunitaria, per mantenere lo status sanitario, la Malattia di Aujeszky deve essere obbligatoriamente notificata e tutti i casi sospetti devono essere sottoposti a controllo e indagini di laboratorio, inoltre devono essere applicate misure restrittive negli allevamenti infetti.

Oltre a ciò, la norma comunitaria prevede che sia in atto a livello regionale un piano di sorveglianza sulla popolazione sensibile, che preveda:

- La sorveglianza attiva e passiva nella **popolazione domestica**;
- La sorveglianza attiva nella **popolazione selvatica** (cinghiali).

Situazione epidemiologica

Dati di popolazione

Al 31/12/2016, in Regione del Veneto erano attivi 184 allevamenti da riproduzione, 1.411 allevamenti da ingrasso e 2.706 allevamenti familiari (**Tabella 1**). Ai fini del campionamento e della valutazione della percentuale di controllato/controllabile sono riportati gli allevamenti attivi, cioè quelli in cui è stato registrato almeno un animale o una movimentazione nell'anno di riferimento. Gli allevamenti da riproduzione, da ingrasso e familiari della Regione del Veneto sono

rispettivamente

riportati


in

Figura

1,



Figura 2 – distribuzione degli allevamenti da ingrasso aperti al 31/12/2016



e Figura 3. La numerosità degli animali presenti nelle tre tipologie di allevamento si riferisce alla somma delle capacità potenziali delle singole aziende registrate in anagrafica.

TABELLA 1 - POPOLAZIONE SUINICOLA REGIONALE AL 31/12/2016

Tipologia di allevamento	N. allevamenti	N. animali (capacità potenziale)
Allevamenti da riproduzione	184	173.727
Allevamenti da ingrasso	1.411	432.283
Allevamenti familiari	2.706	8.899

FIGURA 1 – DISTRIBUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE (CICLO APERTO E CICLO CHIUSO) APERTI AL 31/12/2016



FIGURA 2 – DISTRIBUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DA INGRASSO APERTI AL 31/12/2016





FIGURA 3 – DISTRIBUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI FAMILIARI APERTI AL 31/12/2016



Attività di controllo effettuata per l'inserimento nell'Allegato II della Decisione 2008/185/CE

Per il conseguimento della qualifica comunitaria, sono stati compresi nel piano tutti gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto e a ciclo chiuso che detengono almeno un suino e tutti gli allevamenti da ingrasso con più di 30 capi. Inoltre, anche gli allevamenti da ingrasso di piccole dimensioni (capacità potenziale compresa tra 1 e 30 capi) sono stati compresi nel programma e dovevano obbligatoriamente introdurre suini provenienti da allevamenti indenni. Per quanto riguarda i controlli, è stata definita una numerosità campionaria finalizzata a individuare almeno un'azienda positiva considerando una prevalenza di malattia del 2% e un livello di confidenza del 95%. Oltre a ciò, gli animali presenti erano sottoposti a controlli sierologici e virologici anche nel caso in cui la malattia di Aujeszky si fosse manifestata clinicamente o in caso in cui, a seguito di indagini epidemiologiche, si rendevano necessari approfondimenti diagnostici.

Le procedure per l'approvazione dei programmi e per l'inserimento della Regione nell'Allegato II alla Decisione 2008/185/CE e s.m. (Stati membri con piani di eradicazione riconosciuti), hanno previsto controlli sierologici con una numerosità campionaria a livello di allevamento in grado di individuare almeno un positivo nel caso in cui la prevalenza sia inferiore al 5% con una confidenza del 95%, sia negli allevamenti da riproduzione sia negli allevamenti da ingrasso.

Piano di controllo attuato dal 2011 al 2016

Il piano prevedeva un controllo sierologico per l'individuazione degli anticorpi nei confronti della glicoproteina E (gE).

Attività negli allevamenti da riproduzione e da ingrasso commerciali

Tutti gli allevamenti da riproduzione e da ingrasso ricompresi nel piano sono stati sottoposti a controllo sierologico. Il numero di animali testati doveva garantire di individuare la malattia con un livello di prevalenza del 5% e un IC del 95% (Tabella 2).

Lo stato di accreditamento veniva acquisito a seguito di due controlli negativi, effettuati tra i 3 e i 12 mesi di distanza. Gli animali sottoposti a controllo dovevano essere individuati singolarmente e la distribuzione dei campioni doveva garantire almeno 5 prelievi per capannone. Gli animali dovevano essere obbligatoriamente vaccinati con vaccino delecto e i suini non dovevano manifestare sintomi clinici o lesioni riferibili alla malattia nei 12 mesi precedenti.

TABELLA 2 – NUMEROSITÀ CAMPIONARIA INTRA-AZIENDALE (5% PREVALENZA - 95% CI).

Numero di animali	Numero campioni
7 – 27	Fino a 25
28 – 37	Fino a 29
38 – 55	35
56 – 100	45
101– 600	56
>600	57

Le seguenti tabelle illustrano i controlli effettuati nel corso degli ultimi 6 anni negli allevamenti ricompresi nel piano regionale (Tabelle 3-8). Si considera attiva un'azienda nella quale nel corso del precedente o corrente anno, è stato registrato almeno un suino e/o una movimentazione.

TABELLA 3 - ANNO 2011

Tipologia di allevamento	Numero totale di allevamenti nel programma	Numero di allevamenti testati	Numero di allevamenti positivi	Numero di nuovi positivi	Numero di allevamenti macellati	Indicatori	
						% testati	% positivi
<i>Riproduttori</i>	232	184	27	8	0	79.31%	14.67%
<i>Ingrassi</i>	312	100	18	5	0	32.05%	18.00%

TABELLA 4 - ANNO 2012

Tipologia di allevamento	Numero totale di allevamenti nel programma	Numero di allevamenti testati	Numero di allevamenti positivi	Numero di nuovi positivi	Numero di allevamenti macellati	Indicatori	
						% testati	% positivi
<i>Riproduttori</i>	227	186	20	5	0	81.94%	10.75%
<i>Ingrassi</i>	311	110	9	2	0	35.37%	8.18%

TABELLA 5 - ANNO 2013

Tipologia di allevamento	Numero totale di allevamenti nel programma	Numero di allevamenti testati	Numero di allevamenti positivi	Numero di nuovi positivi	Numero di allevamenti macellati	Indicatori	
						% testati	% positivi
<i>Riproduttori</i>	203	203	17	6	0	100.00%	8.37%
<i>Ingrassi</i>	270	270	10	6	0	100.00%	3.70%

TABELLA 6 - ANNO 2014

Tipologia di allevamento	Numero totale di allevamenti nel programma	Numero di allevamenti testati	Numero di allevamenti positivi	Numero di nuovi positivi	Numero di allevamenti macellati	Indicatori	
						% testati	% positivi
<i>Riproduttori</i>	217	195	6	0	0	89.86%	3.08%
<i>Ingrassi</i>	290	245	3	2	0	84.48%	1.22%

TABELLA 7 – ANNO 2015

Tipologia di allevamento	Numero totale di allevamenti nel programma	Numero di allevamenti testati	Numero di allevamenti positivi	Numero di nuovi positivi	Numero di allevamenti macellati	Indicatori	
						% testati	% positivi
<i>Riproduttori</i>	194	194	3	1	0	100.00%	1.52%
<i>Ingrassi</i>	262	262	7	6	0	100.00%	2.67%

TABELLA 8 – ANNO 2016

Tipologia di allevamento	Numero totale di allevamenti nel programma	Numero di allevamenti testati	Numero di allevamenti positivi	Numero di nuovi positivi	Numero di allevamenti macellati	Indicatori	
						% testati	% positivi
<i>Riproduttori</i>	183	182	2	1	0	99,45%	1,10%
<i>Ingrassi</i>	243	240	1	0	0	98,77%	0,42%

Attività negli allevamenti da ingrasso non commerciali

Gli allevamenti da ingrasso non commerciali comprendono aziende di piccole dimensioni i cui animali **non sono destinati** a essere commercializzati. Le produzioni in queste aziende hanno normalmente carattere stagionale e gli animali sono detenuti per brevi periodi che vanno da alcuni giorni a pochi mesi. Come per gli allevamenti da riproduzione e da ingrasso commerciali, anche in queste aziende le movimentazioni degli animali devono obbligatoriamente essere registrate entro i 3 giorni sul registro aziendale ed entro 7 giorni in BDN. Questa procedura garantisce la completa tracciabilità dei suini. Inoltre gli animali, presenti nelle aziende non commerciali da ingrasso, devono obbligatoriamente essere vaccinati.

A partire dal 2013, un numero rappresentativo di allevamenti da ingrasso non commerciali è stato testato su base annuale (prevalenza 2% - IC 95%). Questa procedura ha consentito di individuare nel 2013, 6 allevamenti positivi, 3 nel 2014, 4 nel 2015, e nessuno nel 2016.

Numerosità campionaria

A partire dal 2013, è stato sottoposto a controllo un numero rappresentativo di allevamenti che ha consentito di individuare una prevalenza dello 0.5%, con un livello di confidenza del 95%. Il numero totale di allevamenti positivi è riportato in Tabella 9.

TABELLA 9 - ALLEVAMENTI POSITIVI 2013-2016

Anno	Allevamenti attivi	Allevamenti testati prevalenza 0.5% IC 95%	Allevamenti positivi	% allevamenti positivi	95% I.C.	
2013	4323	541	33	6,10%	4,23%	8,46%
2014	4446	572	12	2,10%	1,10%	3,64%
2015	4323	611	14	2,29%	1,26%	3,81%
2016	4318	571	3	0,53%	0,11%	1,53%

Evoluzione della situazione epidemiologica

Negli ultimi 6 anni la sieroprevalenza nei confronti della malattia nelle aziende commerciali da ingrasso e negli allevamenti da riproduzione è passata da un 15% (2011) allo 0,53% (2016), come riportato in Tabella 10 e Figura 4.

L'attività prevista dal piano di controllo ha consentito di ridurre considerevolmente la prevalenza della malattia, consentendo alla Regione del Veneto di essere inserita nell'Allegato II alla Decisione comunitaria 2008/185/CE quale territorio in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky. Al 1° gennaio 2017 un solo allevamento risulta ancora infetto (allevamento da riproduzione a ciclo chiuso).


Nel dettaglio:

- All'inizio del 2011, la prevalenza risultava superiore al 15%: erano state identificate 27 positività in allevamenti da riproduzione e 18 in allevamenti commerciali da ingrasso;
- Nel 2012, la sieroprevalenza era scesa al 10% con 20 allevamenti da riproduzione e 9 da ingrasso;
- Nel 2013, la sieroprevalenza era del 5%, con 27 allevamenti positivi (17 riproduzioni e 10 ingrassi);
- Nel 2014 la sieroprevalenza era del 2% con 9 allevamenti positivi (6 riproduzioni e 3 ingrassi);
- Nel 2015, la sieroprevalenza restava stabile al 2%, ma gli allevamenti da riproduzione positivi scendevano a 3 mentre gli allevamenti da ingrasso aumentavano a 7;
- Nel 2016, la sieroprevalenza era dello 0,53%, con 3 soli allevamenti risultati positivi nel corso dell'anno (2 riproduzioni e 1 ingrasso).

TABELLA 10 - EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA - ANNI 2011-2016

ANNO	N. AZIENDE POSITIVE	N. AZIENDE CONTROLLATE	% POS
2011	45	284	15,85%
2012	29	296	9,80%
2013	27	473	5,71%
2014	9	440	2,05%
2015	10	456	2,19%
2016	3	571	0,53%

FIGURA 4 – TREND DELLA SIEROPREVALENZA NEI CONFRONTI DELLA MALATTIA, ANNI 2011-2016



Mantenimento dell'accreditamento

Ai sensi del piano regionale per l'inserimento della Regione del Veneto nell'Allegato II alla Decisione comunitaria 2008/185/CE quale territorio in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky, per mantenere l'accreditamento già acquisito, gli allevamenti sono stati sottoposti a controllo a cadenza quadrimestrale (3 volte/anno).

Per il mantenimento dell'accreditamento era inoltre previsto che:

- Nessun animali mostrasse sintomi clinici negli ultimi 12 mesi;
- Gli animali dovessero essere obbligatoriamente vaccinati;
- Venissero introdotti animali provenienti da allevamenti con lo stesso stato sanitario;
- Fosse applicato il divieto di introduzione di animali da fiere, mercati e stalle di sosta.

Protocollo per l'acquisizione della qualifica di territorio ufficialmente indenne da Aujeszky

Per inserire uno Stato membro o una Regione nell'Allegato I della Decisione 185/2008/CE, il documento "Guidance to Commission Decision 2008/185/EC regarding additional guarantees in intra-Community trade of pigs related to Aujeszky's disease and criteria for listing a Member State or a region thereof as free from Aujeszky's disease or as having an approved disease control programme" prevede che:

1. In tutti gli allevamenti di suini, **la vaccinazione sia stata proibita da almeno 1 anno;**
2. Venga effettuato un piano di controllo per verificare che la malattia sia **assente nelle popolazioni selvatiche** (cinghiali) o che siano messe in atto misure di biosicurezza idonee a garantire che la malattia non passi dalla popolazione selvatica alla domestica;
3. Sia attuato un piano di sorveglianza a livello regionale che attesti che da almeno 3 anni la malattia non è presente negli allevamenti. La sorveglianza sierologica deve essere in grado di individuare la presenza degli anticorpi nei confronti del virus, **il numero minimo di allevamenti da testare deve consentire di individuare la malattia con una prevalenza dello 0,2% e un LC del 95%.** Il numero di campioni per ogni allevamento deve garantire di individuare la malattia con **una prevalenza del 20% negli allevamenti da riproduzione puri e del 10% se sono presenti animali da ingrasso e un livello di confidenza del 95%.** I campioni di sangue possono essere raccolti anche al macello.

1. Programma per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky in Regione Veneto

- a. Aggiornamento della Banca dati suinicola. Per garantire la corretta tracciabilità degli animali, devono essere inserite tutte le movimentazioni (modello 4 elettronico).
- b. Attuazione del piano di sorveglianza: **il numero minimo di allevamenti da testare deve consentire di individuare la malattia con una prevalenza dello 0,2% e un livello di confidenza del 95%.**
- c. Per garantire lo 0,2% di prevalenza, con la popolazione attualmente registrata in BDN, **devono essere controllate 1.265 aziende in totale.**

2. Popolazione sottoposta al programma

La popolazione e la frequenza dei controlli da effettuare sono di seguito riportate:

- Sono sottoposti a programma **tutti gli allevamenti da riproduzione** (a ciclo aperto e a ciclo chiuso) e **tutti gli allevamenti da ingrasso.**
- Per quanto riguarda i controlli, come previsto nelle linee guida comunitarie, è definita una numerosità campionaria finalizzata a individuare almeno un'azienda positiva considerando

una prevalenza a livello di territorio di malattia dello 0,2% e un livello di confidenza del 95%. Inoltre, gli animali presenti verranno sottoposti a controlli sierologici e virologici anche nel caso in cui la malattia di Aujeszky si manifesti clinicamente o in caso in cui, a seguito di indagini epidemiologiche, si rendano necessari approfondimenti diagnostici.

- Gli allevamenti da riproduzione e gli allevamenti da ingrasso a carattere commerciale (capacità potenziale superiore a 5 capi) e gli allevamenti famigliari (capacità potenziale tra 1 e 4 capi) verranno sottoposti a controllo sierologico con le modalità di seguito riportate.

3. Tipologia e frequenza dei controlli

Per quanto attiene la popolazione e la frequenza dei controlli dovranno essere garantite le seguenti attività:

- a. Effettuazione dei prelievi in tutte le aziende da riproduzione a ciclo aperto, indipendentemente dal numero di soggetti presenti e dal fatto che effettuino o meno commercio dei riproduttori. **La numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 20% con un livello di confidenza del 95%;**
- b. Effettuazione dei prelievi in tutte le aziende da riproduzione a ciclo chiuso indipendentemente dal numero di soggetti presenti e dal fatto che effettuino o meno commercio dei riproduttori. **La numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 10% con un livello di confidenza del 95%;**
- c. Effettuazione dei prelievi in tutte le aziende da ingrasso con più di 4 capi indipendentemente dal fatto che effettuino o meno commercio. **La numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 10% con un livello di confidenza del 95%;**
- d. **La ripartizione delle aziende da campionare per ciascuna Az.ULSS è riportato in Tabella 11;**
- e. Negli allevamenti da sottoporre a controllo, indipendentemente dalla tipologia produttiva, **nel corso dell'anno deve essere effettuato un solo campionamento**, con la numerosità riportata in **Tabella 12** e **Tabella 13**, su suini di età uguale o superiore ai cinque mesi;
- f. Nel caso in cui gli animali fossero macellati in Regione, i prelievi potranno **essere effettuati al macello;**
- g. Gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente;
- h. I campioni devono essere distribuiti all'interno dell'allevamento;
- i. Gli animali vengono sottoposti a un programma di vaccinazione;
- j. Non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi.

TABELLA 11 - DISTRIBUZIONE PER AZ. ULSS DEL NUMERO DI ALLEVAMENTI DA SOTTOPORRE A CAMPIONAMENTO NELL'AMBITO DEL PIANO DI ERADICAZIONE

Provincia	Az. ULSS	Ingrassi commerciali	Riproduzioni	Totale
BL	F101	80	7	87
TV	F102	378	49	427
VE	F103	73	7	80
	F104	37	1	38
RO	F105	67	17	84
PD	F106	265	34	299
VI	F107	119	8	127
	F108	180	11	191
VR	F109	212	50	262
TOTALE		1411	184	1595

La numerosità campionaria da attuare negli allevamenti compresi nel Piano di eradicazione è riportata in Tabella 12 e Tabella 13.

TABELLA 12 - NUMEROSITÀ CAMPIONARIA PER GLI ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE A CICLO APERTO (RCA)

Campionamento finalizzato a individuare almeno un'azienda positiva considerando una prevalenza di malattia del 20% e un livello di confidenza del 95%.

Classe di consistenza	Numero campioni
Fino a 10 capi	Si testano tutti
11-24	10
25-50	12
50-200	13
>200	14

TABELLA 13 - NUMEROSITÀ CAMPIONARIA PER GLI ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE A CICLO CHIUSO (RCC) E DA INGRASSO (>4 CAPI)

Campionamento finalizzato a individuare almeno un'azienda positiva considerando una prevalenza di malattia del 10% e un livello di confidenza del 95%.

Classe di consistenza	Numero campioni
Fino a 19 capi	Si testano tutti
20-29	16
30-39	19
40-49	21
50-59	22
60-69	23
70-99	24
100-199	25
200-299	27
300-999	28
>=1000	29

4. Effettuazione dei prelievi e veterinario aziendale riconosciuto

In seguito all'approvazione del Piano nel 2012, la Regione del Veneto ha raccomandato agli allevatori di identificare formalmente un veterinario che si incaricasse della gestione e organizzazione del programma di controllo per Malattia di Aujeszky (MA) in allevamento. Al momento, la maggior parte degli allevamenti da ingrasso e da riproduzione della Regione hanno un veterinario libero professionista incaricato per MA. Nel caso in cui un veterinario libero professionista non sia disponibile, i Servizi Veterinari delle Az.ULSS si occupano del programma.

Anche il presente Piano prevede che i prelievi possano essere effettuati dai Veterinari Liberi Professionisti formalmente individuati dall'allevatore ("Veterinario aziendale riconosciuto") e si confermano i Veterinari riconosciuti negli anni precedenti. Per i nuovi veterinari riconosciuti, come previsto precedentemente, si dovrà inoltrare formale richiesta all'Az.ULSS competente per territorio. Il Servizio Veterinario dell'Az.ULSS competente per territorio inserirà in BDR il nominativo del Veterinario Aziendale riconosciuto collegato all'allevamento per cui ha ricevuto formale incarico dall'allevatore. Qualsiasi modifica dovrà essere comunicata tempestivamente da parte del Veterinario Aziendale riconosciuto alla Az.ULSS di competenza dell'allevamento. Il Veterinario Libero Professionista dovrà comunicare all'Az.ULSS competente per territorio l'elenco degli allevamenti per i quali è stato incaricato dell'attività di controllo e vaccinazione, ai fini dell'aggiornamento in Banca Dati Regionale (BDR).

Il Veterinario aziendale riconosciuto dovrà:

- Effettuare correttamente i prelievi con le modalità previste dal piano regionale;
- Se previsti dal presente Piano, effettuare correttamente i programmi di vaccinazione;
- Garantire che i dati relativi alle movimentazioni siano stati correttamente inseriti in BDR;
- Predisporre e successivamente inoltrare i piani vaccinali profilattici, previsti a seguito di positività in allevamento, alla Direzione Sanitaria dall'IZSVE;
- Registrare in BDR l'avvenuta vaccinazione per ogni allevamento. Non appena verrà predisposto un sistema per la registrazione diretta delle vaccinazioni in BDR, l'inserimento dei dati su supporto informatico sostituirà a tutti gli effetti la compilazione cartacea del Modello 12 (modello di avvenuta vaccinazione); le informazioni inserite riguardano: data di trattamento; numero di animali trattati; tipo di vaccino utilizzato; via di somministrazione; etc.;
- Garantire il supporto tecnico al Veterinario Ufficiale Az.ULSS al momento dell'effettuazione dell'indagine epidemiologica in caso di positività.

5. Metodica di laboratorio per ricerca anticorpi gE

La ricerca degli anticorpi verso la glicoproteina E del virus di Aujeszky è eseguita con metodica immunoenzimatica (prova ELISA). Possono essere utilizzate esclusivamente reazioni validate mediante l'utilizzo dei sieri di riferimento CE positivi e negativi indicati nell'allegato III della Decisione 2008/185/CE del 21 febbraio 2008. I singoli lotti di produzione devono essere approvati

da uno dei laboratori di riferimento UE elencati nell'allegato stesso, secondo le modalità ivi descritte al punto 2 lettera c).

6. Vaccinazione

Per quanto riguarda la vaccinazione, il divieto verrà introdotto con gradualità, tenendo in considerazione il livello di rischio associato alle diverse aree, sia a livello regionale (situazioni delle Regioni contermini) sia di provenienza dei suini.

La Regione, sentito l'IZSVE, fornirà indicazioni in merito alle aree da sottoporre a vaccinazione e alle modalità di applicazione del programma vaccinale.

Ai sensi della Decisione 2008/185/CE, la vaccinazione dovrà essere obbligatoriamente vietata in quegli allevamenti che vendono animali alla Regione Friuli Venezia Giulia o ad altre Regioni inserite nell'Allegato II.

7. Stato sanitario - categorie

Lo stato sanitario è classificato in:

- **Infetto (I)** – allevamenti con almeno un animale positivo al test;
- **Accreditato vaccinato (AV)** – allevamento sottoposto ai controlli previsti dal programma e sottoposto a vaccinazione obbligatoria;
- **Accreditato non vaccinato (ANV)** – allevamento sottoposto ai controlli previsti dal programma con divieto di vaccinazione.

8. Gestione delle positività

1. Sospetto

Quando si sospetta la presenza della malattia, il Veterinario ufficiale avvia immediatamente un'indagine per escludere o confermare il sospetto e sottopone l'allevamento a sorveglianza ufficiale.

Inoltre:

- a. Procede al censimento degli animali presenti;
- b. Compila un elenco distinto per categoria di appartenenza;
- c. Vieta la movimentazione, in entrata e in uscita, di carcasse, deiezioni, mangime, rifiuti e di animali vivi a eccezione degli animali destinati all'immediata macellazione.

In caso di singola positività sierologica in un allevamento da riproduzione, l'animale deve essere sottoposto a un nuovo prelievo di sangue e in caso di ulteriore positività deve essere abbattuto. Sulla carcassa, il Veterinario ufficiale deve effettuare i prelievi di organi per individuare la presenza del virus. La qualifica verrà mantenuta se, trascorsi 14 giorni dall'allontanamento del positivo, i riproduttori presenti saranno sottoposti a controllo sierologico con esito negativo.

In caso di più positività sierologiche in un allevamento da riproduzione, o nel caso il laboratorio abbia confermato la presenza del virus, l'allevamento è da ritenersi infetto.

In caso di positività in allevamenti da ingrasso, a seguito di conferma di positività alla malattia, gli animali dovranno essere macellati.

2. Conferma della positività

Accertata la malattia di Aujeszky nei suini, l'Autorità competente adotta, per quanto applicabili, i seguenti provvedimenti:

- a) Denuncia di allevamenti infetto;
- b) Verifica del registro aziendale;
- c) Identificazione di tutti i suini presenti nell'allevamento mediante idonei contrassegni;
- d) Effettuazione, con il supporto tecnico dell'IZSve (Gruppo referenti Aujeszky), di un'accurata indagine epidemiologica tesa a rilevare la possibile fonte di infezione. In particolare dovrà essere verificata l'origine dell'infezione, da quanto la malattia è presente in allevamento, la possibile diffusione. Dovrà essere verificata attentamente la movimentazione di animali vivi, dei morti, del mangime, dei liquami, della lettiera, del personale e in generale dei veicoli. I dati epidemiologici devono essere raccolti per un periodo minimo di 30 giorni precedenti la positività;
- e) Inoltre dovrà essere effettuata un'indagine, almeno in:
 - Tutti gli allevamenti di suini che hanno avuto contatti diretti o indiretti con l'allevamento infetto;
 - In tutti gli allevamenti di suini situati nel raggio di 5 km dal focolaio;

Il controllo sierologico dovrà dimostrare che questi allevamenti non siano infetti; il numero minimo di campioni di sangue da effettuare dovrà consentire di individuare la malattia con una prevalenza inferiore al 5% e un LC del 95%.

- f) Sarà autorizzata la movimentazione di lattonzoli vivi, senza sintomi clinici di malattia verso un allevamento che pratica esclusivamente l'ingrasso con cicli di tutto pieno/tutto vuoto. A tal fine la Regione, con il supporto tecnico dell'IZSve, definirà un protocollo operativo;
- g) L'introduzione di nuovi soggetti deve essere vietata;
- h) Effettuazione di prelievi di campioni di organi (polmoni e tonsille) dai suini morti o sintomatologici. I campioni verranno inviati all'IZS competente per territorio.

Oltre a quanto sopra riportato, nell'area dei 5 km dal focolaio dovranno essere vietate le movimentazioni degli animali a eccezione dell'invio al macello per la macellazione immediata. Questa movimentazione potrà essere autorizzata solo a seguito di indagini di laboratorio che dimostrino l'assenza dell'infezione.

9. Gruppo regionale di esperti e gestione del piano di eradicazione

Allo scopo di gestire le procedure di eradicazione nelle aziende positive, nel 2013 un Gruppo Regionale referenti Aujeszky è stato costituito dalla Regione del Veneto. Il gruppo si compone di veterinari con esperienza nel comparto suinicolo e/o nei confronti della malattia di Aujeszky, sia appartenenti al settore pubblico (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - IZSVE) sia liberi professionisti. Lo scopo del Gruppo referenti Aujeszky è quello di fornire supporto tecnico ai veterinari aziendali incaricati attraverso l'effettuazione di indagini epidemiologiche, valutazioni del management aziendale, campionamenti ufficiali e l'applicazione di piani di eradicazione e protocolli vaccinali di emergenza nelle aziende positive.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha creato inoltre un indirizzo e-mail dedicato (aujeszky@izsvenezie.it) per la gestione del flusso informativo tra i componenti del Gruppo Esperti e i veterinari aziendali riconosciuti. Gli aggiornamenti circa le aziende positive, la situazione epidemiologica e i controlli effettuati vengono inviati ai veterinari incaricati e ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS tramite il suddetto indirizzo di posta elettronica.

10. Sistemi informativi e incontri a supporto del programma

La Regione del Veneto ha sviluppato un sito web (ReSolVe – “Rete di sorveglianza epidemiologica del Veneto”, <http://www.resolveveneto.it/>) con lo scopo di creare una rete informativa circa la sorveglianza epidemiologica per i Servizi Veterinari del territorio. Il sito permette ai colleghi di ricevere aggiornamenti rapidi riguardanti novità nel panorama normativo; oltre a ciò, i veterinari ufficiali sono in grado di estrarre informazioni riguardo la progressione dei controlli nel proprio territorio di competenza e lo *status* per Malattia di Aujeszky nelle aziende regionali. Inoltre, il sito fornisce allerte automatiche in caso di ritardi nei controlli previsti. La **Figura 5** riporta un esempio delle informazioni disponibili per i servizi veterinari sul sito.

Infine, fin dall'inizio del programma, la Regione del Veneto ha organizzato incontri formativi specifici rivolti agli allevatori su tematiche quali la normativa, le misure di biosicurezza e i possibili aspetti critici nell'applicazione del programma.

11. Misure aggiuntive per il mantenimento della qualifica

Per il mantenimento della qualifica, oltre all'esito favorevole dei controlli, è necessario verificare che:

- Non siano stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia negli animali domestici;
- L'introduzione degli animali negli allevamenti avvenga esclusivamente da allevamenti di pari qualifica; nel dettaglio:

Decisione della Commissione 2008/185/CE del 21 febbraio 2008 e s.m.i. - Art. 3: movimentazione di suini da riproduzione

I suini devono:

1) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I (alla Decisione 2008/185);

oppure

2) provenire:

a) da Stati membri o regioni di cui all'allegato II (alla Decisione 2008/185); e

b) da un'azienda in cui:

a) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata nell'azienda in causa negli ultimi 12 mesi;

b) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall'azienda di origine dei suini; tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell'autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui al punto 2 e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all'azienda in causa;

c) negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la MA;

d) i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un'indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE; tale indagine deve aver dimostrato l'assenza della MA e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE;

e) negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoonosanitario inferiore riguardo alla MA, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l'individuazione della malattia;

Per maggiore chiarezza si fa presente che, per quanto riguarda il territorio nazionale, il punto 1) è applicabile solo alla provincia di Bolzano e il punto 2) alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Per la movimentazioni di animali dalla restante parte del territorio nazionale vanno applicate le condizioni previste al successivo punto 3).

3) rispettare le condizioni seguenti:

a) la MA deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

b) un programma di controllo ed eradicazione della MA, conforme ai criteri fissati nell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell'autorità competente;

- c) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
- d) nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia;
- e) i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta a individuare la presenza dell'anticorpo gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95 %, come riportato in **Tabella 14**:

TABELLA 14 – NUMEROSITÀ CAMPIONARIA DA UTILIZZARE PER I CONTROLLI SIEROLOGICI PER L'ANTICORPO GE

Classe consistenza	Numerosità animali da campionare
< = 50	Tutti
50-65	48-58
56-75	60-65
76-90	65-73
91-100	75

- f) i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno 90 giorni.

Decisione della Commissione 2008/185/CE del 21 febbraio 2008 e s.m.i. - Art. 4: movimentazione di suini da ingrasso

I suini devono:

- 1) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I (alla Decisione 2008/185); oppure
- 2) provenire:

a) da Stati membri o regioni di cui all'allegato II (alla Decisione 2008/185); e

b) da un'azienda conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, punto 3:

a) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata nell'azienda in causa negli ultimi 12 mesi;

b) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall'azienda di origine dei suini; tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell'autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui al punto 2 e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all'azienda in causa;

c) negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la MA;

d) i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un'indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE o

ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky; tale indagine deve aver dimostrato l'assenza della MA e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE;

e) negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario inferiore riguardo alla MA, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l'individuazione della malattia;

Per maggiore chiarezza si fa presente che, per quanto riguarda il territorio nazionale, il punto 1) è applicabile solo alla provincia di Bolzano e il punto 2) alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Per la movimentazioni di animali dalla restante parte del territorio nazionale vanno applicate le condizioni previste al successivo punto 3).

3) rispettare le condizioni seguenti:

- a) la MA deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
- b) un programma di controllo ed eradicazione della MA, conforme ai criteri fissati nell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell'autorità competente;
- c) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
- d) un'indagine sierologica per l'individuazione della MA, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;
- e) i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l'introduzione da un'azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un'indagine sierologica equivalente a quella di cui alla lettera d).

- Si applichi il divieto di introduzione nelle aziende suini provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati;
- Vengano applicate le misure di biosicurezza in tutti gli allevamenti di suini (***Allegato A1***);
- Controllo sulla popolazione selvatica.

12. Monitoraggio dei cinghiali

Nonostante i progressi nell'eradicazione della malattia di Aujeszky nel suino domestico sul territorio regionale, rimane alta l'attenzione nei confronti delle popolazioni di cinghiali presenti in Veneto. Infatti il cinghiale, in quanto *reservoir* selvatico del virus, potrebbe essere una fonte di reintroduzione della malattia (Müller et al., 2011).

L'implementazione di piani di monitoraggio potrebbe quindi rappresentare un importante mezzo per conoscere meglio l'epidemiologia della malattia e prevenirne la diffusione. Pertanto, in collaborazione con la Direzione Agroambiente, caccia e pesca e le Associazioni venatorie e con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, verranno effettuate indagini sierologiche per la ricerca di anticorpi e indagini virologiche su campioni prelevati da soggetti abbattuti nell'ambito dell'attività venatoria. I ceppi identificati e/o isolati dovranno essere inviati al Centro di Referenza per la Malattia di Aujeszky presso l'IZSLER di Brescia.

Risultati

I suini selvatici sono presenti in tutta la Regione del Veneto, fatta eccezione per le province di Venezia e Rovigo. Per quanto riguarda la consistenza della popolazione, permane una grave carenza di informazioni. Tale situazione è determinata principalmente dal tipo di gestione venatoria (non esistono piani di abbattimento quantitativi e qualitativi) oltre che dall'oggettiva difficoltà del censire correttamente la specie.

L'attività di monitoraggio delle popolazioni di cinghiali viene effettuata sfruttando il conferimento di capi provenienti dai programmi di abbattimento in atto nella Regione del Veneto. Il monitoraggio dei cinghiali del Veneto viene portato avanti dall'inizio del 2012. Nel corso del 2013, del 2014 e 2015 sono stati campionati rispettivamente 48, 22 e 67 animali, provenienti dalle province di Verona, Vicenza e Treviso. L'attività è già in essere anche per il 2017, e al 25/07/2017 sono stati conferiti campioni appartenenti a 81 capi.


Oltre che sulla base della distribuzione territoriale, i dati vengono stratificati in base al sesso e alla classe di età, ritenuti possibili fattori di rischio (Müller et al., 2011): una stima dell'età si può ricavare considerando il tempo di eruzione dei molari (Matschke et al., 1967), facilmente valutabili nell'arcata inferiore.

Sui soggetti campionati viene effettuato un esame sierologico per verificare la positività anticorpale. Per consentire un agevole prelievo dei campioni e successiva effettuazione delle analisi, è stata validata una tecnica di rilevamento anticorpale da *meat juice*. Oltre a ciò, i soggetti campionati sono sottoposti a un esame virologico per la ricerca diretta del virus della malattia di Aujeszky sulle tonsille palatine e sul ganglio del trigemino. La classificazione dei soggetti campionati dal 2012 al 2015 e la distribuzione delle positività sono presentati in **Tabella 15** e **Figura 6**.

TABELLA 15 – RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALI (2012-2015)

ANNO	CLASSE D'ETA'	N. ANIMALI	N. POSITIVI
2012	A (<6 mesi)	7	1
	B (6-12 mesi)	36	1
	C (12-24 mesi)	71	0
	D (>24 mesi)	26	0
	2012	140	2
2013	A (<6 mesi)	7	0
	B (6-12 mesi)	19	0
	C (12-24 mesi)	18	2
	D (>24 mesi)	4	0
	2013	48	2
2014	B (6-12 mesi)	10	0
	C (12-24 mesi)	11	0
	D (>24 mesi)	1	0
	2014	22	0
2015	A (<6 mesi)	10	0
	B (6-12 mesi)	27	0
	C (12-24 mesi)	23	1
	D (>24 mesi)	4	0
	Non determinato	3	0
	2015	67	1
TOTALE		277	5

FIGURA 6 – DISTRIBUZIONE DEI CAMPIONI CONFERITI E DELLE POSITIVITÀ RISCOSETRATE (2012-2015)



I campioni conferiti nel 2017 sono in corso di analisi. Al 25/07/2017, non è stata identificata alcuna positività. La classificazione dei soggetti campionati nel 2017 e la distribuzione dei conferimenti sono presentati rispettivamente in Tabella 16, Tabella 17 e Figura 7.


TABELLA 16 – CAMPIONI CONFERITI AL 25/07/2017, SUDDIVISI PER ETÀ E SESSO

CLASSE D'ETA'	SESSO	N. ANIMALI conferiti al 25/07/2017
A (<6 mesi)	F	18
	M	16
	Totale	34
B (6-12 mesi)	F	9
	M	5
	Totale	14
C (12-24 mesi)	F	14
	M	7
	Totale	21
D (>24 mesi)	F	7
	M	5
	Totale	12
Totale		81

TABELLA 17 – SUDDIVISIONE PER PROVINCIA E COMUNE DI PROVENIENZA DEI CAMPIONI CONFERITI AL 25/07/2017

PROVINCIA	COMUNE	N. CONFERIMENTI AL 25/07/2017
PADOVA	ARQUA' PETRARCA	6
	BAONE	6
	BATTAGLIA TERME	3
	CINTO EUGANEO	16
	ESTE	1
	GALZIGNANO	1
	ROVOLON	1
	TEOLO	11
	TORREGLIA	8
	VO EUGANEO	5
	TOTALE	58
TREVISO	CISON DI VALMARINO	5
	FARRA DI SOLIGO	1
	MIANE	4
	MONFUMO	1
	PEDEROBBA	4
VERONA	REFRONTOLO	2
	TOTALE	17
	SAN MARTINO BA	6
TOTALE	6	
Totale complessivo		81

FIGURA 7 - DISTRIBUZIONE DEI CONFERIMENTI DI CINGHIALI AL 25/07/2017



13. Rendicontazioni

L'attività prevista dal presente programma di controllo è attuata sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio, effettuata dai Servizi Veterinari Locali e, per quanto di competenza, dai Veterinari Aziendali e LL.PP.

Il controllo di questo programma è attuato a livello locale dal Servizio Veterinario locale (Az.ULSS), a livello regionale dal Servizio Veterinario della Regione del Veneto.

La Regione presenterà il report di attività a cadenza annuale alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari presso il Ministero della Salute.

Norme di biosicurezza

Le evidenze epidemiologiche e i rischi connessi alle modalità di introduzione e diffusione della malattia negli allevamenti suinicoli, pur in presenza di una profilassi diretta, evidenziano la necessità di adozione di norme stringenti di biosicurezza quale indispensabile strumento per garantire il raggiungimento e il mantenimento di *status* sanitari elevati.

A livello produttivo è necessario pertanto definire buoni livelli di protezione sia dal punto di vista della pianificazione della gestione e della conduzione della filiera, sia a livello del singolo allevamento.

Le misure da garantire a livello degli allevamenti suinicoli regionali sono riportate nel presente Allegato.

Il documento definisce le misure di biosicurezza strutturali e manageriali che dovranno essere applicate a livello degli allevamenti suinicoli sia da riproduzione sia da ingrasso.

Requisiti strutturali per allevamenti suini da riproduzione

1. Quarantena

La struttura di quarantena deve avere una netta separazione fisica e funzionale intesa come struttura a sé stante che garantisca un isolamento dalle altre unità produttive dell'allevamento: la separazione deve riguardare sia le attrezzature sia il personale.

Nel caso sia impossibile realizzare una struttura completamente isolata, il titolare propone soluzioni alternative, che dovranno essere valutate e approvate dal servizio Veterinario dell'Az.ULSS e che garantiscano un idoneo isolamento dei capi introdotti.

I locali devono essere opportunamente separati dall'esterno in modo che non sia possibile il contatto dei suini con animali, sia domestici sia selvatici.

Deve essere garantito il tutto pieno/tutto vuoto e un idoneo periodo di vuoto sanitario, con adeguate operazioni di pulizia e disinfezione dei locali.

Il personale che si occupa degli animali presenti nella zona di quarantena non deve accudire altri animali; diversamente, è necessario che il titolare dell'allevamento predisponga una procedura, approvata dal Servizio Veterinario, per prevenire il rischio di trasmissione di malattie al restante allevamento oppure il personale accudisca la rimonta alla fine della giornata lavorativa e acceda alla restante parte dell'allevamento solo il giorno seguente con indumenti puliti.

Casi particolari:

Allevamento che non introduce suini dall'esterno: la stalla di quarantena non è obbligatoria.

2. Parcheggio

L'azienda deve essere dotata di una zona fuori dall'area di governo degli animali, chiaramente identificata per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori. Dall'area di parcheggio non deve essere direttamente accessibile l'area di governo degli animali.

3. Barriere

Devono essere presenti idonee barriere per evitare l'ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili) e apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei.

4. Recinzione

Per quanto riguarda gli insediamenti di nuova costruzione e le ristrutturazioni oggetto di parere preventivo, l'area di governo degli animali dovrà essere interamente recintata. L'area di allevamento da recintare, di norma, comprende una zona larga almeno 2 metri tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini.

Per gli esistenti può essere ritenuta idonea una barriera fisica e/o naturale che garantisca la corretta separazione e circoscriva completamente la parte produttiva dell'allevamento, impedendo l'accesso alle persone estranee. Il proprietario può proporre soluzioni alternative che dovranno essere valutate e approvate dal Servizio Veterinario dell'ASL.

5. Zona filtro/spogliatoio

Deve essere allestita una zona filtro dotata almeno di spogliatoio, lavandini e detergenti. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche a disposizione del personale dell'azienda e/o dei visitatori.

6. Locali di allevamento

I locali di stabulazione devono avere pareti e pavimenti in buono stato di manutenzione, pulibili e disinfettabili in modo efficace. Intorno ai capannoni dove albergano i suini deve essere presente un'area di almeno 2 metri mantenuta libera da impedimenti, pulita e con erba falciata.

7. Locali o Contenitori per deposito carcasse

I locali o i contenitori in cui conservare tramite il freddo, se necessario, le carcasse di animali morti in attesa del loro allontanamento, troveranno la loro collocazione in un'area dell'allevamento lontana da dove albergano gli animali, all'esterno dell'area di governo degli stessi. L'area limitrofa deve essere idonea alla necessaria pulizia e disinfezione.

8. Aree stoccaggio materiale d'uso (lettiere, mezzi meccanici):

Devono essere presenti aree protette per lo stoccaggio dei materiali d'uso.

9. Piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi:

- e. Gli automezzi che trasportano animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli solamente allo scarico degli animali nella struttura di macellazione o presso punti di lavaggio e disinfezione). L'avvenuta disinfezione deve essere documentata tramite la corretta compilazione del modello di cui all'allegato IX dell'O.M. 12/4/2008, conservato in allevamento congiuntamente alla copia del modello IV di scorta agli animali.
- f. E' indispensabile che gli animali selvatici non possano avere accesso al mangime presente nei capannoni e l'alimento sparso accidentalmente venga immediatamente rimosso.

- e. Gli automezzi che trasportano animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli solamente allo scarico degli animali nella struttura di macellazione o presso punti di lavaggio e disinfezione). L'avvenuta disinfezione deve essere documentata tramite la corretta compilazione del modello di cui all'allegato IX dell'O.M. 12/4/2008, conservato in allegamento congiuntamente alla copia del modello IV di scorta agli animali.
- f. E' indispensabile che gli animali selvatici non possano avere accesso al mangime presente nei capannoni e l'alimento sparso accidentalmente venga immediatamente rimosso.